



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio III

Prot. n. AOODRCAL21437

Catanzaro, 18/12/2013

Al Dirigente dell'A.T.P. di Reggio Calabria
Ai Coordinatori degli AA.TT.PP. di Catanzaro
Cosenza, Crotone e Vibo Valentia
Ai DD.SS. delle scuole del I Ciclo della Calabria
Alle OO.SS. regionali comparto scuola
Alle OO.SS. Area V – Dirigenti Scolastici
Al sito web: www.calabriascuola.it

Oggetto: Esami di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione. Nomina dei Presidenti di Commissione nelle scuole statali e paritarie. Anno scolastico 2013/14.

In previsione degli adempimenti connessi allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2013/2014, e al fine di garantirne la regolarità degli stessi, si ritiene di dover richiamare il rispetto delle disposizioni che disciplinano la fattispecie di cui trattasi.

Anche nello scorso anno scolastico si sono, infatti, registrate serie difficoltà, in tutte le province della regione, nella copertura delle commissioni d'esame ed è stato necessario nominare in molti casi, sin anche all'ultimo momento, personale docente libero da impegni d'esame.

In proposito, si ricorda che il D.P.R. n. 362 del 14/05/1966, contenente istruzioni per la costituzione delle Commissioni per l'esame di licenza media e la nomina dei Presidenti, all'art. 7 individua per lo svolgimento di tale funzione alla lettera a) "i presidi di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente [...]".

Il vigente art. 19 CCNL Area V 11/4/2006 – Incarichi Aggiuntivi – indica tra gli incarichi che i dirigenti scolastici sono tenuti ad accettare, la presidenza di commissione di esame di licenza media; [.....]"



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio III

L'annuale circolare, concernente la formazione della commissioni degli esami conclusivi del II ciclo, preclude la presentazione della relativa scheda a chi già utilizzato, con provvedimento formale del Direttore Generale Regionale, quale presidente di commissione d'esame di Stato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;". Ed ancora con riferimento all'obbligo di espletamento dell'incarico in argomento precisa che i dirigenti degli Istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzioni secondaria di 2° grado [.....] sono esonerati dagli esami di licenza media di scuola secondaria di 1° grado [...] sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività";

A norma, pertanto, delle vigenti disposizioni i presidenti di commissione devono essere nominati, in via prioritaria, tra i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, i quali sono tenuti a fornire all'Amministrazione la propria adesione, mediante i moduli di domanda che saranno a tal fine diramati dai competenti Uffici per gli ambiti territoriali.

L'incarico di presidente di commissione degli esami del I ciclo di istruzione rientra, infatti, nei compiti istituzionali e costituisce, per i suddetti dirigenti, inderogabile obbligo di servizio.

Resta fermo che, anche in caso di mancata compilazione della scheda per la designazione quale presidente di commissione degli esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione, gli Uffici potranno disporre d'ufficio le nomine.

Inoltre, la convalida, da parte degli Uffici, della scheda di partecipazione in qualità di Presidente agli Esami di Stato del II Ciclo, per il personale di cui trattasi, sarà subordinata alla copertura dei posti di Presidente delle Commissioni d'esame del I Ciclo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I
Giuseppe MIRARCHI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.